

UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI


63087 COMUNANZA (AP)

AMANDOLA - COMUNANZA - FORCE - MONTEDINOVE - MONTEFALCONE APPENNINO - MONTEFORTINO
MONTEPARO - MONTEMONACO - ROTELLA - SANTA VITTORIA IN MATENANO - SMERILLO

Prot. n.

UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI
A00:Registro

Comunanza, il 29/12/2017



Ai CERCATORI E RACCOGLITORI dei TARTUFI
dell'Unione Montana dei Sibillini
LORO SEDI

OGGETTO: L.R. n. 5/2013 "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del Patrimonio tartufigeno" - Art. 13 (Tassa di concessione regionale) - **AVVISO DI PAGAMENTO RINNOVO ANNO 2018.**

Si ricorda che **ENTRO il 31 gennaio 2018, da parte di coloro che intendono esercitare il diritto di ricerca e raccolta dei tartufi nell'anno 2018, DOVRA' ESSERE EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELLA TASSA di concessione regionale, pari a € 92.96, valido sino al 31/12/2018, DIRETTAMENTE ALLA REGIONE MARCHE, secondo le seguenti modalità:**

Versamento su: ccp n. 1016955211

Intestato a: REGIONE MARCHE TASSA CONCESSIONE RACCOLTA TARTUFI LR 5/2013 SERV TES

Causale: RINNOVO ANNO 2018

(bollettino postale allegato)

Oppure pagamento telematico: codice IBAN IT-14-G-07601-02600-001016955211

La ricevuta di pagamento deve essere conservata, unitamente al tesserino di autorizzazione, ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell'art. 4 della L. 752/1985, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio (art. 13, c. 3 L.R. 5/2013).

La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non viene esercitata.

Si ricorda, però, che in caso di esercizio dell'attività di raccolta ma di insufficiente, omesso o ritardato pagamento della tassa alla prescritta scadenza, il **TRASGRESSORE, oltre al pagamento della tassa evasa, degli eventuali interessi e delle spese di notifica, E' SOGGETTO alla sanzione amministrativa pari al 30% della tassa medesima (art. 2, c. 3 L.R. n. 18/95 e s.m.i.).**

La sanzione di cui sopra è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata o comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento, nei casi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 e s.m.i. (art. 2, c. 4 L.R. n. 18/95 e s.m.i.). A tal proposito si precisa che il versamento della sanzione ridotta **DEVE ESSERE CONTESTUALE a quello della tassa e degli interessi: TASSA+SANZIONE+INTERESSI (c. 2 art.13 del D.Lgs.n.472/1997)** Comunque, ai fini della regolarizzazione del ritardato pagamento del tributo, si suggerisce di contattare gli uffici dell'Unione Montana (0736 844379 - 844526), onde evitare di incorrere in errori.

Si prega, infine, di comunicare ogni variazione relativa ai dati anagrafici, al fine di permettere i conseguenti aggiornamenti.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giuseppina Concetti

